

In merito all'Ordinanza n. 92 del 5.11.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, come docenti guardiamo con favore al provvedimento, in essa contenuto, con cui si modifica la procedura di assegnazione dei debiti negli scrutini di fine anno per mezzo di una temporanea sospensione del giudizio di promozione.

Sentiamo invece di dover esprimere la nostra contrarietà a diverse misure che accompagnano il provvedimento ora ricordato, contrarietà determinata tanto da motivazioni di carattere didattico ed organizzativo, quanto da ragioni di principio. Tra le prime si vogliono segnalare le seguenti:

L'ambiguità del testo dell'O.M. riguardo alle modalità di attivazione dei corsi di recupero e soprattutto alla consistenza oraria degli stessi lascia comunque intravedere un tentativo di regolamentare, secondo scadenze e termini prefissati un genere di interventi che devono invece essere lasciati alla libertà didattica dei docenti.

Qualora il testo dell'O.M. sia da intendersi nel senso di rendere obbligatorio che ciascun intervento di recupero non duri meno di 15 ore, riteniamo impraticabile l'ipotesi di far seguire ad allievi che presentino difficoltà in due o più materie corsi aggiuntivi di 30 o 45 ore pomeridiane, mentre d'altra parte l'ipotesi di sospendere l'attività didattica durante la mattina risulta assai poco consona alle esigenze organizzative e didattiche di molti licei, incluso il Liceo Dini.

Vi è nel testo dell'Ordinanza un'enfasi ingiustificata, e si direbbe unilaterale, sulla responsabilità della scuola nel garantire il successo scolastico degli studenti. Al contrario non emerge affatto la necessità che l'allievo si assuma la responsabilità dell'insuccesso e si faccia carico di superarlo, bensì si richiede all'istituzione scolastica, ed in pratica ancora una volta ai docenti, di attuare le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

I corsi di recupero estivi creano situazioni di incompatibilità con i diritti garantiti dal CCNL per quei docenti che dovessero organizzarli subito dopo l'espletamento delle proprie funzioni negli esami di maturità. Essi inoltre determineranno notevole disagio anche agli allievi ed alle rispettive famiglie dato che potrebbero protrarsi per tutto il periodo compreso tra giugno e agosto vista la necessità di garantire la presenza degli insegnanti che li devono effettuare.

L'opposizione motivata da questioni di principio riguarda invece gli assunti impliciti nel testo della recente Ordinanza. È vero infatti che il Ministero dà facoltà alle scuole di utilizzare personale docente esterno per le attività di recupero, ma si presume che tale possibilità venga presa in considerazione solo come alternativa all'utilizzo dei docenti che costituiscono l'organico di ogni singolo istituto scolastico.

C'è da chiedersi allora quale concezione, e considerazione, emerga dal testo dell'Ordinanza nei riguardi del lavoro didattico poiché l'intensificazione o il prolungamento delle ore di insegnamento comporta, sia per chi le effettua che per chi ne è fruitore, un significativo abbassamento, e non un innalzamento, della qualità del lavoro. È singolare che il Ministero non si sia posto il quesito di come possano raggiungere uno standard qualitativo elevato nello svolgimento della propria attività curricolare quei docenti che fossero incaricati di svolgere personalmente le attività di recupero aggiuntive in orario pomeridiano o a ridosso della conclusione dell'anno scolastico o degli esami di maturità. Inoltre, l'ordinanza modifica di fatto l'orario e l'intensità del lavoro, e i periodi di fruizione delle ferie degli insegnanti. Come lavoratori riteniamo inaccettabile che con un O.M., in modo autoritario, si cambino le condizioni di un rapporto di lavoro, che devono poter essere modificate solo attraverso una nuova contrattazione collettiva.

E' indubbio che l'incremento delle risorse finanziarie devolute alle attivita' di recupero e' stato accolto con favore da una classe come quella insegnante che non si distingue per la consistenza degli emolumenti percepiti. Tuttavia, c'e' una parte consistente del mondo della scuola che, anche in tempi di scadenze contrattuali non rispettate, non e' mai venuta meno ad un principio di qualita' della didattica. Questa semmai e' stata messa a repentaglio dalle idee assai contraddittorie riguardo alle finalita' della scuola che negli ultimi decenni hanno caratterizzato tanto la societa' nel suo complesso quanto la politica dei vari Ministeri che si sono succeduti.

Da un lato, infatti, si esige una scuola che produca livelli di eccellenza, misurati attraverso i test sia nazionali che internazionali, e dunque una scuola che prepari ma anche selezioni gli allievi in base al merito ed alle reali capacita' dei singoli. Dall'altro lato, si e' chiamata l'istituzione scolastica ad assolvere al ruolo di ammortizzatore sociale, sollecitandola ad impedire in tutti i modi l'interruzione del percorso di studi prescelto dagli studenti, e dunque a porre solo al secondo posto il criterio dell'adeguatezza degli allievi nel livello di preparazione, a favore di considerazioni di tipo sociale e perfino, in certi casi, socio-umanitario, cioe' in nome di obiettivi altrettanto validi dei primi ma che richiedono standard qualitativi e metodi di lavoro completamente diversi.

Ecco perche' non crediamo che il semplice incremento dei livelli retributivi per attivita' di recupero, programmate in modo che ci appare inadeguato, possa davvero conseguire l'obiettivo di una riqualificazione della scuola. Il fatto di affermare con forza la necessita' di una revisione della normativa recentemente introdotta nonostante l'incremento di risorse che questa prevede e' semmai la prova del patrimonio di professionalita' e competenza che la scuola italiana ancora conserva.

Il Collegio pertanto chiede la revoca della suddetta O.M. allo scopo di ridiscutere l'intera questione nei tempi, nei modi e secondo le procedure adeguate alla serietà del problema da risolvere.